



A.P.T.E.B.A.

ASSOCIAZIONE PET THERAPY E BIOETICA ANIMALE

STATUTO

TITOLO I – DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione di volontariato denominata **“PET THERAPY E BIOETICA ANIMALE”**, in breve denominabile anche **“A.P.T.E.B.A.”**

Tale Associazione è costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale 15/92 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Rapallo (Genova), Via Privata Ottavio Cecchini n. 4/26.

TITOLO II – FINALITÀ' E SCOPI

ART. 3 – FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione é democratica, aconfessionale, apolitica e non ha fini di lucro; la sua attività è rivolta a tutti.

Essa ha durata “illimitata”; opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Essa è costituita in conformità agli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, alla Legge-quadro sul Volontariato n. 266/91, alle Leggi Regionali della Liguria n. 15/92, n. 57/93 e n. 7/96, nonché alla disciplina di cui al DLgs 460/97.

Essa, con l'azione diretta e personale dei propri Soci, può operare, secondo l'art. 10 del DLgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, nei settori:

1. assistenza psicologica e psicoterapeutica;
2. assistenza psicologica nelle emergenze;
3. assistenza psico-pedagogica ed educativa;
4. attività di counseling e coaching;
5. assistenza sociale, socio-sanitaria;
6. assistenza sanitaria e riabilitativa;
7. assistenza veterinaria,
8. istruzione;
9. formazione;
10. promozione della cultura e della bioetica;
11. tutela dei diritti civili;
12. tutela dei diritti degli animali;
13. ricerca scientifica.

ART. 4 - SCOPI

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

- A. prestare assistenza, in ogni sua forma, anche a soggetti portatori di handicap e non, o comunque bisognosi, con il fine di aiutarli a svolgere le normali attività di vita, di studio e di lavoro.
- B. realizzare e promuovere studi, attività di ricerca e conoscenza che riguardino l'integrazione degli aspetti psicologici, spirituali e corporei della persona al fine dell'armonico sviluppo ed espressione della personalità;
- C. istituire centri di accoglienza e/o di assistenza e/o a carattere ricreativo e/o strutture residenziali;

D. elaborare, promuovere e realizzare progetti, nonché iniziative scientifiche e formative, in un'ottica interculturale, nei seguenti settori:

1. Psicologia, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attività svolte a vantaggio degli esseri umani e attuate con impiego di animali, focalizzate alla salutogenesi e benessere umani e alla tutela del benessere degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento alla bioetica medica nelle predette attività;
2. Bioetica animale, con riferimento alle questioni etiche e giuridiche attinenti alle relazioni tra l'uomo e le altre specie, in modo peculiare gli animali da compagnia e di affezione, in rapporto con la bioetica ambientale e i modelli culturali e normativi che presiedono al comportamento umano nei confronti dell'ambiente naturale.

L'Associazione intende operare nel campo della formazione professionale in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e internazionale, con lo scopo di diffondere una cultura psicologica e bioetica nella rete sociale e di favorire l'acquisizione di specifiche competenze da parte di chi opera professionalmente nei contesti relazionali mediante l'articolazione di percorsi formativi diversificati, orientati alla formazione permanente e continua..

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione può:

- a) realizzare incontri informativi, conferenze, seminari, giornate di studio, destinati sia a fornire orientamenti a coloro che intendano dedicarsi allo studio della Psicologia, Psicoterapia, Pet Therapy, Pet Relationship e Bioetica Animale, sia a favorire l'interazione di studiosi di varie discipline al fine di formare gruppi stabili di ricerca e di iniziativa;

- b) programmare e realizzare corsi di formazione e aggiornamento per studenti; per il personale direttivo, ispettivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado; per medici, psicologi, psicoterapeuti, counselor, veterinari, operatori sanitari e ambientali, allevatori di animali, in particolare da affezione e compagnia, operatori di Pet Therapy, Pet Relationship e tutte quelle attività svolte a vantaggio di esseri umani e attuate con impiego di animali, nonché a quanti dimostrino interesse ad acquisire sia una preparazione generale, relativa ai fondamenti teorici e alle nozioni base delle discipline di cui all'art. 3 del presente Statuto, sia una preparazione più specifica, conforme alle varie specializzazioni e ai diversi campi di attività, nonché corsi di orientamento o di formazione professionale in ogni materia attinente alle finalità proprie dell'Associazione;
- c) organizzare convegni di studi, quali momenti di confronto critico e di verifica delle ricerche intraprese, destinati altresì a promuovere la discussione pubblica e a favorire la sensibilizzazione delle persone e dell'opinione pubblica;
- d) produrre pacchetti formativi, anche in forma multimediale, da fornire ad enti ed istituzioni pubbliche e private che ne facciano richiesta;
- e) realizzare pubblicazioni e collane, nonché prodotti audiovisivi e informatici sui temi che formano oggetto degli scopi e delle attività statutarie;
- f) realizzare ricerche e indagini conoscitive, da perseguire anche attraverso la concessione di borse di studio;
- g) promuovere e curare la raccolta, la conservazione e la valorizzazione di qualsiasi materiale documentario nel campo degli scopi e delle attività statutarie, anche attraverso la costituzione di un'apposita banca dati e di una biblioteca;

- h) instaurare relazioni di collaborazione culturale e scientifica, anche a carattere sistematico, con Istituzioni scientifiche e Amministrazioni pubbliche operanti in settori di comune interesse;
- i) collaborare e operare in collegamento, anche attraverso la stipula di convenzioni, con Istituzioni pubbliche e private che condividano le finalità dell'Associazione, nonché partecipare a concorsi presso Enti pubblici per la realizzazione degli scopi sociali.

L'Associazione può elaborare un programma-territorio per specifici interventi a carattere psico-sociale, nell'ambito degli scopi istituzionali di solidarietà; in particolare:

- a) elaborare e realizzare progetti per migliorare le condizioni di vita, focalizzati alla salutogenesi e benessere umani, con l'aiuto ed il supporto degli animali, nel pieno rispetto delle esigenze sia del partner umano sia del partner animale, con particolare riferimento ai soggetti più deboli (minori, disabili, anziani, etc.) anche e soprattutto in situazioni o contesti di emergenza-urgenza;
- b) favorire e realizzare centri di assistenza educativa, ricreativa e/o di qualsiasi altro tipo, anche residenziale, che possa accogliere i soggetti più deboli, anche con i propri animali, secondo le finalità statutarie;
- c) elaborare e realizzare progetti di Pet Therapy volti a favorire, attraverso percorsi didattico-formativi, e/o psicologici e/o psicoterapeutici e/o riabilitativi, l'integrazione sociale e professionale dei soggetti più deboli, in particolare minori e disabili; nonché dei soggetti affetti da Disturbi Mentali inquadrabili nelle tipologie di cui alla classificazione del DSM-IV e successive modifiche.

Le attività e le iniziative che l'Associazione intende portare avanti ogni anno sono individuate, tenendo conto delle risorse economiche e finanziarie disponibili, nel "Documento Programmatico di Previsione".

Detto Documento, predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria, determina le iniziative che l'Associazione intende portare avanti nel corso dell'anno e/o degli anni successivi.

L'Associazione si impegna anche, secondo le proprie disponibilità e risorse, al sostegno attivo di quelle iniziative pubbliche, in Italia e/o all'estero, volte a promuovere la tutela dei diritti e degli interessi che costituiscono l'oggetto della propria attività.

ART. 5 – FUNZIONAMENTO E COLLABORAZIONI

L'Associazione potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altre Associazioni, Cooperative, Consorzi od Enti pubblici o privati, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

L'Associazione potrà acquisire carattere internazionale al fine del conseguimento degli scopi sociali, avvalendosi anche della costituzione di un Network, il cui funzionamento dovrà essere disciplinato, su proposta del Presidente dell'Associazione, con norme approvate dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea ordinaria, sempre secondo la normativa vigente.

L'Associazione può registrare un proprio marchio e/o logo, quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali, su proposta del Presidente dell'Associazione e con delibera approvata dal Consiglio Direttivo.

Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale che non sia svolta in maniera marginale e in ogni modo ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO III – SOCI

ART. 6 – AMMISSIONE

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e/o le persone giuridiche interessate alle attività e agli scopi statutari della stessa, che presentino domanda di ammissione al Presidente, accettando senza riserve lo Statuto e il Regolamento dell'Associazione ed impegnandosi al versamento della quota associativa annuale.

Il Presidente vaglia la domanda di ammissione del Socio e la presenta al Consiglio Direttivo, che decide a maggioranza con ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Garanti.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, diverse tra Soci ordinari ed altre categorie di Soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.

Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a due Soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'Associazione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI

Tutti i Soci, di ogni categoria, hanno uguali diritti e doveri.

I Soci possono essere in numero indeterminato.

I Soci possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie, di votare direttamente o per delega nei casi ammessi e solo se in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere assembleari e per la elezione e nomina degli Organi statutari dell'Associazione.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

Ciascun Socio può farsi rappresentare all'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, da altro Socio, mediante delega scritta.

Sono ammesse deleghe scritte con un massimo di tre per Socio.

I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I Soci che svolgono attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e le attività preventivamente concordate, adeguandosi ai Regolamenti interni dell'Associazione.

ART. 8 – REQUISITI

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

ART. 9 – CESSAZIONE

La qualità di Socio cessa esclusivamente per:

- 1) morte del socio;
- 2) recesso del socio;
- 3) mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
- 4) esclusione per gravi motivi, per violazione dei principi ispiratori dell'Associazione, dello Statuto e/o del Regolamento, per indegnità, ovvero per comportamenti non corrispondenti ai dettami statutari, per incompatibilità, ovvero nell'ipotesi in cui il Socio faccia parte o venga a far parte di Enti, Società, Organismi pubblici o privati le cui finalità contrastino con quelle dell'Associazione.

L'esclusione per i motivi di cui al punto sub 4) verrà disposta a cura del Consiglio Direttivo.

I Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci e, in caso di ratifica da parte di quest'ultima alla delibera del Consiglio Direttivo, potranno adire il Collegio dei Garanti.

E' facoltà di ciascun Socio di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante raccomandata A.R. indirizzata al Presidente ed avrà effetto con decorrenza dalla data di ricezione della medesima comunicazione.

Tutti i Soci che non verranno esclusi e/o non avranno esercitato il recesso entro il 30 Settembre di ogni anno saranno considerati associati per l'anno successivo e tenuti al versamento della quota associativa annuale.

I Soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 – ATTIVITÀ DEI SOCI

Per poter perseguire i fini istituzionali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle attività prestate dai Soci in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà, nonché delle strutture e del personale forniti dai Soci.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neppure dal beneficiario.

Al volontario possono essere riconosciute e rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti dalla legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

A norma dell'art. 18, c. II, L. 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 4 L. 11 agosto 1991, n. 266 Legge-quadro sul volontariato, l'Associazione, quando ciò torni utile al conseguimento dei propri fini sociali, potrà assumere lavoratori dipendenti e/o avvalersi di prestazioni di lavoro occasionale, e/o autonomo, e/o libero-professionale, e/o altra forma collaborativa retribuita, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta dall'Associazione stessa, sempre secondo la normativa vigente.

L'Associazione si assume l'obbligo di assicurare i propri Soci che prestano attività di volontariato ed iscritti nell'apposito registro, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Al fine della realizzazione degli scopi statutari, l'Associazione potrà accedere ed ottenere ogni contributo pubblico o privato, nonché stipulare convenzioni con lo Stato, le Regioni e le Province e gli altri Enti pubblici territoriali, Pubbliche Amministrazioni nazionali e comunitarie, altre Istituzioni pubbliche, Enti pubblici, nonché con Associazioni, Cooperative, Società, Istituzioni private e Fondazioni.

L'Associazione potrà altresì svolgere attività, diverse da quelle sopra indicate, che siano connesse o accessorie a quelle statutarie.

L'Associazione, ferma restando la sua natura di Organizzazione senza fini di lucro e nel rispetto delle norme di legge, potrà svolgere e/o partecipare ad attività di natura economica che possano essere necessarie ed utili al raggiungimento dei propri fini istituzionali, senza che siffatte attività siano prevalenti rispetto all'intera attività associativa.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Garanti;
- g) il Comitato scientifico;
- h) il Collegio dei Revisori, quando ciò torni utile in ragione dell'attività complessivamente svolta dall'Associazione.

ART. 12 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

Tutte le Cariche Sociali sono gratuite.

E' previsto, su preposta del Presidente dell'Associazione e delibera del Consiglio direttivo, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai componenti degli Organi associativi nell'espletamento dei loro incarichi.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria é convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno, entro i termini di Legge per gli adempimenti fiscali, per approvare il Rendiconto economico-finanziario consuntivo ed il preventivo, eleggere i Membri decaduti del Consiglio Direttivo, per individuare le linee programmatiche dell'Associazione e verificare le attività svolte.

L'Assemblea elegge i Membri del Consiglio Direttivo che, nel proprio seno, designa il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione e rappresenta l'Associazione davanti a terzi.

L'Assemblea ordinaria elegge ogni cinque anni i Membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Garanti; designa i Membri del Comitato scientifico; elegge annualmente i Membri del Collegio dei Revisori quando ciò torni utile in ragione dell'attività complessivamente svolta dall'Associazione;

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si componga di tre Membri, le funzioni di Segretario e di Tesoriere sono assunte da un unico Socio eletto.

L'Assemblea straordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 20% dei Soci.

Nei casi suindicati l'Assemblea deve essere convocata dal Presidente entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla convocazione.

La convocazione dell'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, é fatta mediante e-mail e/o lettera ordinaria, mentre in caso di urgenza o di impedimenti, anche a mezzo telefono, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

Ogni Socio può avere fino ad un massimo di tre deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza e/o rappresentanza, a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri Soci, di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati.

L'intervento alle Assemblee è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione (ad es. teleconferenza e/o video-conferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti in discussione, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, le Assemblee si considerano tenute nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

L'Assemblea potrà essere convocata solo tra le ore nove e le ventidue.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente; nell'ipotesi di assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

ART. 14 – PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente ha il compito di:

1. leggere l'ordine del giorno in apertura di Assemblea;
2. accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti;
3. mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato;
4. curare che sia rispettato l'ordine del giorno;
5. controllare i risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea;
6. dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.

Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, l'Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l'incarico ad un Socio.

Le riunioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale in formato elettronico, conservandone copia cartacea debitamente sottoscritta dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolti in un libro verbali dell'Assemblea.

A tali verbali si allegano i Rendiconti economico-finanziari consuntivo e preventivo approvati dall'assemblea.

Esso resta sempre depositato presso la Sede ed ogni Socio può consultarlo.

ART. 15 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a. eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- b. eleggere i membri del Collegio dei Garanti;
- c. eleggere i membri del Collegio dei Revisori quando ciò torni utile in ragione dell'attività complessivamente svolta dall'Associazione;
- d. discutere ed approvare il Rendiconto finanziario annuale consuntivo e preventivo;
- e. discutere ed approvare il "Documento Programmatico di Previsione" elaborato dal Consiglio Direttivo;
- f. ratificare l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
- g. ratificare l'ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi a carico dei Soci;
- h. approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
- i. deliberare la nomina dei componenti del Comitato scientifico e ratificare la nomina dei Componenti di altri Comitati e/o Commissioni, se istituiti;
- j. deliberare la costituzione delle Sezioni Operative Regionali e/o delle Sezioni Operative Interregionali e/o la costituzione di un Network;
- k. ratificare la delibera del Consiglio Direttivo relativa alla designazione della Compagnia di Assicurazione presso cui assicurare i propri Soci, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi;
- l. ratificare la delibera del Consiglio Direttivo avente ad oggetto l'esclusione dei Soci;
- m. ratificare la delibera del Consiglio Direttivo avente ad oggetto il trasferimento della sede;

- n. deliberare in merito all'acquisto e/o alienazione di beni immobili;
- o. deliberare in merito all'accettazione di donazioni, eredità e legati anche con oneri a carico dell'Associazione;
- p. deliberare in merito ai fondi speciali o di riserva, e/o agli eventuali utili e/o avanzi di gestione;
- q. discutere e deliberare in ordine a tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci e in ordine a tutti gli argomenti attinenti la gestione dell'Associazione, poste all'ordine del giorno.

ART. 16 – ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Spetta all'Assemblea Straordinaria deliberare:

- a) sulle modifiche statutarie;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) sulla nomina e facoltà dei liquidatori.

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli Organi Statutari o da almeno cinque Soci.

Le relative deliberazioni sono discusse e approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque Membri, eletti tra i Soci dall'Assemblea Ordinaria, che restano in carica cinque anni, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di scadenza delle cariche e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo.

In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, lo stesso sarà sostituito dal Socio che, nell'ultima Assemblea, abbia

conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello del Socio eletto.

Il Socio eletto in luogo del Consigliere cessato dura in carica per lo stesso periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato dall'incarico.

Se, per qualsiasi motivo, viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà procedere alla sua rielezione.

Il Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva, designa nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito ad esercitare le sue funzioni.

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, ovvero qualora almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta scritta al Presidente.

In quest'ultima ipotesi la riunione del Consiglio deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione del Consiglio é fatta mediante e-mail o con avviso telefonico, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, almeno dieci giorni (tre nei casi d'urgenza) prima della data fissata per l'adunanza.

L'intervento alle riunioni del Consiglio direttivo è consentito anche mediante l'uso di mezzi di telecomunicazione (ad es. teleconferenza e/o videoconferenza), a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella

trattazione degli argomenti in discussione, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione ed il Segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'Associazione.

E' in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'Associazione i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

ART. 18 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

- a) designa nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari;
- b) predispose ogni anno il Rendiconto economico-finanziario consuntivo e il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) predispose i programmi di ricerca, formazione ed attività dell'Associazione ed i relativi piani di spesa;
- d) elabora il "Documento Programmatico di Previsione";
- e) decide la quota associativa annuale;

- f) delibera l'ammissione all'Associazione di nuovi Soci;
- g) propone la nomina dei Membri del Comitato scientifico e ne designa il Direttore;
- h) delibera la costituzione di eventuali Comitati e/o Commissioni;
- i) delibera la Compagnia di Assicurazione presso cui assicurare i propri Soci che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima;
- j) ratifica i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente e/o dal Vice-Presidente e/o dal Tesoriere;
- k) esprime parere in merito all'accettazione di donazioni, eredità e legati anche con oneri a carico dell'Associazione;
- l) esprime parere in merito all'acquisto e/o alienazione di beni immobili;
- m) ha competenza sulle modifiche dello Statuto e adozione dei regolamenti;
- n) esprime parere in merito alla costituzione di eventuali Sezioni Operative Regionali o Interregionali o di un Network, il cui funzionamento è disciplinato con norme approvate dal Consiglio Direttivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- o) delibera il trasferimento, nell'ambito del territorio nazionale, della sede dell'Associazione;
- p) esprime parere, su proposta del Presidente e sentito il Tesoriere, in merito ai fondi speciali o di riserva, e/o agli eventuali utili e/o avanzi di gestione;
- q) stabilisce il limite di spesa che legittima il Presidente e/o il Vice presidente e/o il Tesoriere a compiere le operazioni finanziarie di ordinaria amministrazione a firme disgiunte;

- r) delibera di registrare un proprio marchio e/o un proprio logo, qualora tale iniziativa possa contribuire al migliore conseguimento degli scopi sociali;
- s) nomina tra i Soci dei procuratori “ad negotia” per determinati atti o categorie di atti;
- t) delibera le mansioni del Collegio dei Revisori qualora venga nominato dall’Assemblea ordinaria.

ART. 19 – PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Presidente, che è anche il Presidente dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, viene eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’Associazione.

Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri Membri del Consiglio Direttivo, oppure altri Soci; può altresì proporre al Consiglio la designazione di procuratori “ad negotia” per determinati atti o categorie di atti.

In caso di necessità e urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo e può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio stesso.

In caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.

ART. 20 – SEGRETARIO

Il Segretario

- a) redige i verbali dell'Assemblea dei Soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo in formato elettronico, conservandone copia cartacea debitamente firmata e sottoscritta dal Presidente e dal Segretario;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci;
- c) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei Soci che prestano attività di volontariato e soggetti a copertura assicurativa;
- d) cura e compila i libri e i registri associativi;
- e) svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Presidente, dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea, dal Comitato Scientifico e dalle Commissioni;
- f) è a capo del personale.

ART. 21 – TESORIERE

- a) provvede alla tenuta dei registri, dei libri contabili e della cassa;
- b) provvede a conservare tutta la documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti erogati;
- c) redige il Rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo entro i termini di Legge per gli adempimenti fiscali;
- d) provvede alla riscossione delle entrate e ai pagamenti, secondo le indicazioni impartite dal Presidente e in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 22 – COLLEGIO DEI GARANTI

L'Assemblea generale nomina ogni cinque anni, contestualmente alla elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Garanti, costituito da tre Soci.

Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Tutte le eventuali controversie riguardanti i singoli Soci oppure l'Associazione ed i suoi Organi o l'Associazione ed i singoli Soci sono devolute a detti Garanti, i quali giudicheranno ex bono at aequo senza formalità di procedura.

E' escluso il ricorso ad ogni altra giurisdizione.

Il giudizio motivato del Collegio dei Garanti è inappellabile.

ART. 23 – COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea ordinaria, qualora ciò torni utile in ragione dell'attività complessivamente svolta dall'Associazione, elegge i membri del Collegio dei Revisori.

Il Collegio si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti annualmente. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli Organi statutari, o su segnalazione di un Socio fatta per iscritto e debitamente firmata.

Il Collegio riferisce annualmente al Consiglio e all'Assemblea, con relazione scritta.

ART. 24 – COMITATO SCIENTIFICO

Per tutte le valutazioni di ordine scientifico, l'Associazione può avvalersi dell'opera di un Comitato Scientifico, composto da un numero variabile di Soci, nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo designare il Direttore del Comitato Scientifico, che, ove non eletto tra i Consiglieri, è Membro di Diritto del Consiglio stesso.

Il Comitato Scientifico si riunisce quando lo richiedano almeno due componenti del Comitato medesimo o su convocazione del Direttore o del Presidente dell'Associazione.

Esso può formulare al Presidente e al Consiglio Direttivo proposte relative ai piani annuali e pluriennali di ricerca, formazione ed attività.

Esprime altresì parere consultivo su tutti gli argomenti, rimessi alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, che comportino valutazioni di natura scientifica.

Il Comitato Scientifico può articolarsi in Commissioni che possono operare autonomamente, relazionando al Consiglio Direttivo sul proprio operato.

Ogni Commissione deve avere come Referente un Membro del Consiglio Direttivo o il Direttore del Comitato Scientifico.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

ART. 25 – PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio dell'Associazione é costituito da:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai Soci fondatori;
- b) dai contributi versati dai Soci al fine di incrementare il fondo di dotazione, nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- e) da donazioni e lasciti testamentari nonché da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale nel rispetto della legislazione vigente;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie;

- d) da elargizioni o contributi da parte di Enti pubblici e privati o persone fisiche;
- e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali;
- f) da contributi da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento di attività in convenzione o accreditamento;
- g) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) da contributi erogati dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali, dagli Enti o Istituzioni pubblici e/o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini istituzionali;
- i) da contributi erogati dall'Unione Europea e da Organismi Internazionali.

Tutti i beni che appartengono all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la Sede della stessa e consultabile da tutti i Soci.

Nel caso di adesione all'Associazione in corso d'anno è dovuta l'intera quota associativa.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale.

E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione,

può pertanto farsi luogo alla ripartizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato.

I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito e/o Poste Italiane, stabiliti dal Presidente e ratificati dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente, e/o del Vice-Presidente e/o del Tesoriere per quanto concerne gli atti di ordinaria amministrazione che comportino un limite di spesa che verrà determinato dal Consiglio Direttivo con specifica delibera; mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, nonché per gli atti che comportino una spesa superiore al limite predetto, l'operazione finanziaria dovrà essere previamente deliberata dal Consiglio Direttivo.

ART. 26 – ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e si chiude al 31 Dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio Direttivo, entro i termini di legge per gli adempimenti fiscali, redige il Rendiconto economico-finanziario consuntivo e predispone il preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria annuale, che delibera a maggioranza..

Il Rendiconto economico-finanziario consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea e fino all'approvazione.

I Soci possono prenderne visione.

Il Rendiconto è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario.

Il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione.

Dal Rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti e le donazioni ricevuti.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

ART. 27 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Associazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 Cod. Civ.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio.

ART. 28 – DEVOLUZIONE DEI BENI IN CASO DI SCIoglimento

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, ed indipendentemente dalla natura giuridica della stessa, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo, a norma dell'art. 3, lett. l), l. 7 dicembre 2000, n. 383, ad

altre Associazioni, operanti in identico o analogo settore, secondo le finalità e gli scopi statutari, o secondo le disposizioni del Codice Civile e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 29 – NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile Libro II Titolo II e delle Leggi speciali vigenti in materia, Statali e Regionali, nonché dai principi generali dell'ordinamento, della Legge quadro sul Volontariato n. 266/91 e del DLgs 460/1997.

.